Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Sabato, 22 agosto 1931 Anno IX** **Numero 193**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1290.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 977.

Modifiche della organizzazione periferica della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ed approvazione di un nuovo statuto per le Federazioni provinciali ad essa Confederazione aderenti e di alcune modifiche allo statuto confederale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 7 ottobre 1926, n. 1804; 12 dicembre 1926, n. 2225; 29 luglio 1927, n. 1641; 31 maggio 1928, n. 1432; 5 settembre 1929, n. 1667, coi quali venne concesso il riconoscimento giuridico, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, alle Federazioni provinciali fasciste dei sindacati degli agricoltori ed ai Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori aderenti alla Confederazione stessa, e furono approvati i relativi statuti;

Viste le domande in data 27 gennaio e 9 maggio 1931 della predetta Confederazione;

Ritenuta la necessità di disporre la revoca del riconoscimento giuridico dei Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori costituiti in tutte le Provincie del Regno tranne quella di Zara; la concessione, a norma di legge, del riconoscimento giuridico della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Zara, aderente alla stessa Confederazione, e di approvare un nuovo statuto per le Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori, nonchè alcune modifiche dello statuto confederale;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 15, 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso con i Nostri decreti 7 ottobre 1926, n. 1804, 29 luglio 1927, n. 1641, e 31 maggio 1928, n. 1432, ai Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori non coltivatori diretti, ai Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori diretti coltivatori ed ai Sindacati provinciali fascisti dei proprietari di terre affittate, costituiti in tutte le Provincie del Regno, tranne in quella di Zara, ed aderenti alle Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori ed alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Zara, che sarà retta dallo statuto di cui al comma seguente.

E' approvato il nuovo statuto delle Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La denominazione di « Federazione provinciale fascista degli agricoltori » è sostituita a quella di « Federazione provinciale fascista dei Sindacati agricoltori » di cui ai nostri decreti 7 ottobre 1926, n. 1804, 29 luglio 1927, n. 1641, e 31 maggio 1928, n. 1432; e lo statuto approvato con Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2225, è sostituito dallo statuto di cui al comma precedente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Zara alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

E' fatta riserva di provvedere a norma di legge circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della Federazione suddetta.

Art. 3.

Allo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con Nostro decreto 5 settembre 1929, n. 1667, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 42. — MANCINI.

Modifiche al testo dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

L'art. 2 è sostituito dal testo seguente:

« La Confederazione è formata:

a) dalle Associazioni di 1° grado di agricoltori, e di imprese o persone esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura;

b) dalle Federazioni nazionali di categoria;

c) dagli enti, associazioni od istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

« Le associazioni di cui alla lettera *a*) e gli istituti di cui alla lettera *c*) possono essere provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali e nazionali ».

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 9 è sostituita dal testo seguente:

« *b*) dai presidenti degli enti assistenziali, costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ».

Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal testo seguente:

« Ciascun partecipante al Consiglio nazionale ha diritto ad un voto, tranne i presidenti delle Federazioni provinciali i quali hanno diritto ad un numero di voti proporzionale all'ammontare dei contributi obbligatori pagati da tutti gli appartenenti alle Federazioni stesse ».

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 12 è sostituita dal testo seguente:

« *b*) da 12 membri, eletti dal Consiglio nazionale tra i soci delle Associazioni di primo grado in modo che siano equamente rappresentate tutte le categorie inquadrate nelle associazioni stesse ».

La lettera *a*) del terzo comma dell'art. 17 è sostituita dal testo seguente:

a) provvede a mantenere il coordinamento delle funzioni delle associazioni, delle organizzazioni, enti e istituti aderenti ».

L'art. 24 è sostituito dal testo seguente:

« Spetta alla Giunta confederale di deliberare la denunzia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni, perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali delle organizzazioni, od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

« Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente, debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni ».

Il primo comma dell'art. 27 è sostituito dal testo seguente:

« Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avranno chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, o, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito ».

La lettera *c*), del primo comma dell'art. 30 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) dalla riserva voluta dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

Il secondo comma dell'art. 30 è abrogato.

La lettera *b*), del primo comma dell'art. 31 è sostituita dal testo seguente:

« *b*) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

La lettera *d*) del secondo comma dell'art. 32 è sostituita dal testo seguente:

« *d*) l'assegnazione al fondo di riserva, previsto dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

L'art. 43 è abrogato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto delle Federazioni provinciali fasciste agricoltori.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita la Federazione provinciale fascista degli agricoltori di . . . . . come Associazione sindacale di primo grado.

L'Associazione fa parte della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in ..... e spiega la sua azione su tutto il territorio della Provincia.

Art. 2.

La Federazione rappresenta legalmente tutti coloro che esercitino attività agricole o connesse con l'agricoltura e che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Federazione.

Gli agricoltori iscritti alla Federazione a seconda del loro titolo di possesso e del sistema di conduzione dei fondi — secondo quanto è specificato nell'art. 12 del presente statuto — faranno capo a quattro distinte Sezioni in cui è suddivisa la Federazione e precisamente:

1° Sezione proprietari conduttori;
2° Sezione proprietari con beni affittati;
3° Sezione affittuari.
4° Sezione proprietari e affittuari diretti coltivatori.

Dalla Sezione quarta sono esclusi i piccoli affittuari diretti coltivatori che, a termine del decreto 11 gennaio 1931 del Ministro per le corporazioni, debbano essere inquadrati nelle organizzazioni sindacali di prestatori d'opera dell'agricoltura.

L'attività della Federazione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Art. 3.

La Federazione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali ed avanti alla Magistratura del lavoro le categorie di agricoltori che la compongono e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione gli interessi morali ed economici;

b) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali dei datori di lavoro da essa rappresentate e quelle dei lavoratori;

c) di disciplinare, mediante la conclusione di contratti, o convenzioni, i rapporti economici che possano interessare le categorie da essa rappresentate;

d) di rilevare e precisare i bisogni dell'agricoltura e degli agricoltori della Provincia per quanto concerne la valorizzazione materiale e morale dell'agricoltore, l'aumento della produzione e l'abbassamento dei suoi costi, ed, a seconda di quanto dispongono gli statuti e gli organi gerarchicamente superiori, prendere le opportune iniziative e presentare voti e proposte alla Confederazione nazionale;

e) di promuovere e coordinare, nei limiti di cui all'articolo 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le iniziative locali intese ad ottenere la trasformazione fondiaria in tutte le sue branche, la conservazione e l'incremento del patrimonio forestale, il miglioramento zootecnico, il perfezionamento dei metodi colturali, il miglioramento qualitativo dei prodotti, il miglioramento delle industrie rurali, il conveniente smercio dei prodotti, il credito agrario e quanto altro giova all'aumento ed alla valorizzazione della produzione agricola, sviluppando sempre più negli agricoltori la coscienza dei loro doveri e delle loro responsabilità;

f) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo, sempre nei limiti di cui all'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, degli enti economico-assistenziali degli agricoltori mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

g) di eleggere e designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

h) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

i) di adempiere tutte le altre funzioni e compiti che le derivano dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono far parte della Federazione provinciale in qualità di soci gli agricoltori che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto gli anni 18;

b) siano cittadini italiani;

c) siano proprietari possessori o conduttori di terre nelle forme e modalità di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12 del presente statuto;

d) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Le ditte o società che posseggono terreni o aziende agricole indivise possono essere ammesse in qualità di soci della Federazione a mezzo di un rappresentante validamente delegato, ed avente i requisiti richiesti per i soci.

Art. 5.

Coloro che vogliano essere iscritti in qualità di soci nella Federazione devono formulare domanda su apposito modulo debitamente sottoscritto e indirizzato al presidente.

La domanda deve contenere:

1° cognome, nome e paternità del richiedente;

2° domicilio;

3° età;

4° descrizione dei terreni e titolo del possesso e sistema di conduzione;

5° dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quello confederale e di accettare gli obblighi che ne derivano;

6° nome, cognome e paternità dei singoli componenti la ditta, se si tratta di titolari di fondi o di aziende agricole indivise che chiedano l'ammissione a termini dell'ultimo comma dell'art. 4.

Le società che posseggano terreni dovranno presentare, unitamente alla domanda, copia dello statuto sociale e l'elenco dei dirigenti.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il presidente federale che, in caso di accoglimento della domanda, controfirma la scheda di adesione.

Ove il presidente non provveda all'accoglimento della domanda, il Consiglio federale deciderà sulla ammissione o meno del richiedente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può sempre ricorrere alla Giunta della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Deliberata l'ammissione, la segreteria della Federazione provvede in base all'attività denunziata dal richiedente ad iscriverlo nella corrispondente Sezione.

Art. 7.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per due anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo per periodi successivi

se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni a termini del comma seguente.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 11.

I soci sono tenuti alla piena applicazione delle clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle convenzioni stipulate dalla Federazione o dalla Confederazione nazionale di cui essa fa parte.

TITOLO III.

Dell'organizzazione interna.

Sezioni — Gruppi.

Art. 12.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente statuto, la Federazione si suddivide in quattro Sezioni provinciali;

1° Sezione provinciale proprietari conduttori, che comprende tutti i soci della Federazione che come proprietari o usufruttuari conducono una azienda agricola servendosi del lavoro manuale di coloni o di operai comunque ricompensati ed estranei alla propria famiglia;

2° Sezione provinciale proprietari con beni affittati, che comprende tutti i soci che hanno diritti di proprietà o usufrutto su terreni comunque produttivi classificati o classificabili in catasto concessi ad altri in affitto o in enfiteusi;

3° Sezione provinciale affittuari, che comprende tutti i soci della Federazione che, come affittuari o enfiteuti, conducono una azienda agricola servendosi del lavoro manuale di coloni o di operai comunque ricompensati ed estranei alla propria famiglia;

4° Sezione provinciale proprietari e affittuari diretti coltivatori, che comprende tutti i soci della Federazione che, come proprietari, affittuari o enfiteuti, conducono una azienda agricola o coltivano terreni in gestione propria, valendosi del lavoro manuale proprio o dei membri della propria famiglia, esclusi in ogni caso quegli affittuari od enfiteuti coltivatori diretti di cui al terzo comma dell'art. 2.

Qualora per il limitato numero degli iscritti, o l'esiguità degli interessi rappresentati, non fosse opportuna la costituzione di qualcuna delle Sezioni, il presidente della Federazione ne riferirà al presidente della Confederazione il quale darà le direttive del caso, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

In ciascun Comune potranno essere costituiti, in corrispondenza alle Sezioni di cui sopra, Gruppi comunali formati dagli agricoltori iscritti alle Sezioni che risiedono nel Comune.

Per la costituzione del Gruppo sarà necessario che il numero degli iscritti residenti nel Comune raggiunga almeno il numero di trenta.

Qualora il numero degli iscritti non raggiungesse tale cifra i soci saranno ammessi a far parte dei Gruppi comunali viciniori.

Il numero dei Gruppi sarà determinato dalla Presidenza della Federazione con l'approvazione del Consiglio federale il quale determinerà anche le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Gruppi ed i loro rapporti con i Gruppi delle altre Sezioni e con la Federazione.

Art. 14.

I soci, appartenenti a ciascun Gruppo comunale, potranno essere convocati in assemblea, per la elezione del fiduciario di Gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Le assemblee di Gruppo saranno convocate e presiedute dal presidente della Federazione o dal fiduciario di Gruppo debitamente autorizzato dal presidente stesso.

Per le modalità di riunione dell'assemblea, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

Art. 15.

Il fiduciario di Gruppo dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta gli agricoltori del Gruppo in seno all'assemblea della Federazione.

La sua elezione deve essere ratificata dal Consiglio della Federazione.

Art. 16.

Le Sezioni ed i Gruppi sono in tutto vincolate dalla disciplina federale e non potranno mai assumere impegni di sorta senza l'approvazione o la specifica delega preventiva del presidente della Federazione.

Art. 17.

Fra i fiduciari di Gruppo di ciascun Comune il presidente della Federazione sceglierà un delegato comunale.

Il delegato comunale coordina le attività e cura la disciplina dei Gruppi nell'ambito comunale, in conformità alle deliberazioni della Federazione.

Mantiene il collegamento fra gli agricoltori e la Federazione, cura l'esecuzione in sito degli ordini e disposizioni emanate dagli organi federali. Adempie a tutte le attribuzioni a lui delegate dal presidente della Federazione di cui egli è il rappresentante locale.

TITOLO IV.

Organi.

Art. 18.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio federale;

c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata da tutti i fiduciari dei Gruppi comunali.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nell'albo della sede ed a mezzo di inviti diramati a cura del presidente della Federazione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. L'avviso dovrà essere affisso e gli inviti dovranno essere inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere notificato alla Presidenza della Confederazione almeno cinque giorni prima della riunione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il presidente della Federazione è di diritto il presidente dell'assemblea, egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Consiglio federale hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i sindaci della Federazione.

Il segretario della Federazione è segretario dell'assemblea.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nella assemblea da un proprio delegato.

Art. 20.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata, ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 21.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le votazioni per la nomina dei membri del Consiglio si svolgeranno per Sezione e cioè i fiduciari rappresentanti i Gruppi di ciascuna Sezione provvederanno alla elezione dei consiglieri spettanti alla Sezione stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 22.

L'assemblea si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno; potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Consiglio federale o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o lo richiedano i sindaci.

La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

Art. 23.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nonchè le relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente ed i membri del Consiglio;

d) nomina, ogni biennio, tre sindaci;

e) adempie tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e da regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Sulle questioni riguardanti i rapporti collettivi di lavoro non hanno diritto a voto i fiduciari della Sezione proprietari con beni affittati ed i membri del Consiglio federale che rappresentano nel Consiglio la Sezione stessa.

Art. 24.

Per questioni d'indole generale interessanti esclusivamente una delle categorie costituite in Sezione provinciale, il presidente della Federazione potrà convocare in seduta straordinaria l'assemblea dei soli fiduciari rappresentanti i Gruppi della Sezione.

Per le convocazioni di tali assemblee e per le relative deliberazioni saranno osservate le norme relative all'assemblea generale della Federazione.

Consiglio federale.

Art. 25.

Il Consiglio federale si compone del presidente della Federazione, che lo presiede, e di 12 membri eletti tra i soci, dall'assemblea generale, riunita per Sezioni.

Ciascuna Sezione nomina tre membri; in caso di mancata costituzione di una o più Sezioni, il numero dei membri che sarebbero stati eletti dalle Sezioni non costituite sarà assegnato in parti uguali alle Sezioni costituite.

Il Consiglio si divide in altrettante Sezioni quante sono quelle dell'art. 2, effettivamente costituite.

Ogni Sezione è presieduta dal presidente della Federazione e composta dei membri del Consiglio appartenenti alla categoria per la quale la Sezione è costituita.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il segretario della Federazione è segretario del Consiglio e delle sue Sezioni.

Art. 26.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese, e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il presidente, o lo richiedano all'unanimità i rappresentanti di una Sezione, o i sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione del Consiglio in più stretti limiti di tempo.

I membri del Consiglio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Consiglio, o due terzi dei membri di una Sezione del Consiglio stesso, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione dell'assemblea generale o dell'assemblea di Sezione per la elezione dei nuovi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le norme di cui ai precedenti comma si applicano anche per le adunanze delle singole Sezioni in cui si divide il Consiglio; le altre norme eventualmente occorrenti per il funzionamento delle Sezioni saranno stabilite dal Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 27.

Il Consiglio federale ha il còmpito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sulla ammissione dei soci a termine dell'articolo 6;

e) di designare i rappresentanti della Federazione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato o degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di nominare le commissioni di esperti per le trattative concernenti la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e delle convenzioni intese a regolare rapporti economici interessanti le categorie rappresentate dalle singole Sezioni, e deliberare quant'altro occorre in materia;

g) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

h) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

i) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Relativamente ai compiti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), quando le questioni sulle quali occorre deliberare riguardino esclusivamente una delle categorie di cui all'art. 12, le deliberazioni relative saranno prese dalla rispettiva Sezione del Consiglio, salva la facoltà del presidente della Federazione di sottoporre le questioni stesse al Consiglio in adunanza plenaria e salva altresì la facoltà del Consiglio di avocare a sè in qualsiasi momento la trattazione.

Resta in ogni caso stabilito che nelle deliberazioni riguardanti la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro agricolo, non potranno comunque partecipare i rappresentanti della Sezione proprietari, con beni affittati.

Ugualmente nella stipulazione dei contratti di lavoro non agricolo e nella conclusione di patti o capitolati da eseguirsi per conto esclusivo dei proprietari con beni affittati, non potranno intervenire che i rappresentanti di questa categoria.

Presidente.

Art. 28.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea generale tra i soci, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Giunta confederale ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le determinazioni motivate della Giunta.

Art. 29.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Consiglio federale.

Il presidente cura il collegamento tra le varie Sezioni della Federazione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Consiglio da lui scelto e delegato di volta in volta.

TITOLO V.

Segretario.

Art. 30.

Il segretario della Federazione è il capo di tutti gli uffici della Federazione.

Egli svolge la sua attività alle dirette dipendenze del presidente verso il quale risponde del buon andamento degli uffici e della disciplina dei funzionari ed impiegati della Federazione.

Cura l'esecuzione degli ordini e delle deliberazioni della Presidenza e degli organi responsabili della Federazione, e funziona da segretario dell'assemblea generale e del Consiglio federale.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro e patti diversi.

Art. 31.

La Federazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del proprio statuto.

Art. 32.

La Federazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con le Associazioni dei prestatori d'opera o per le modifiche di un contratto esistente deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente può, ove lo ritenga opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un suo delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 33.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione sono firmati dal presidente quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il presidente può con mandato speciale, delegare a persona di sua fiducia l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 34.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione nazionale od alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori e, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, e tale esperimento non sia riuscito.

In ogni caso, la Federazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione. Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta alla Federazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

E' fatta salva la facoltà alla Confederazione di intervenire nei giudizi in cui la Federazione provinciale sia attrice o convenuta.

Art. 35.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, la Federazione, alla quale sia stata denuciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

La Federazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 36.

Le norme di cui agli articoli 31, 32, 33 saranno osservate, in quanto applicabili, anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che la Federazione o le sue Sezioni intendessero concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

Qualora tali accordi o convenzioni dovessero concludersi fra due Sezioni della Federazione, le trattative dovranno svolgersi fra i componenti delle Sezioni del Consiglio federale coadiuvati dagli esperti e sotto la direzione del presidente della Federazione.

Gli accordi saranno firmati dai componenti le Sezioni che hanno partecipato alle trattative e controfirmati, per l'approvazione, dal presidente. Anche questi accordi sono sottoposti alla ratifica confederale.

TITOLO VII.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 37.

Il patrimonio sociale è formato.

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengono in proprietà della Federazione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio federale deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che dovrà essere presentato all'inizio di ogni esercizio finanziario debitamente aggiornato al Consiglio federale a cura del presidente.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale rimane vincolato come nell'art. 59 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 38.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Le quote dei contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabilite a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, e dell'art. 31 dello statuto confederale.

Art. 39.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 % delle entrate della Federazione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, indennità di viaggi, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, civile e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, Opera nazionale maternità e infanzia, Opera nazionale Balilla (terzo comma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130);

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 40.

L'amministratore-tesoriere, nominato dal Consiglio federale nel suo seno, dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale.

L'amministratore-tesoriere redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 41.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 42.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio federale entro il mese di marzo precedente all'esercizio a cui si riferisce, ed approvato entro lo stesso periodo dall'assemblea generale, in una col conto consuntivo, a norma dell'art. 23 del presente statuto.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dall'amministratore-tesoriere non più tardi di tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 43.

L'assemblea generale della Federazione nomina ogni anno tre sindaci i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio federale.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VIII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 44.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 45.

Il Consiglio federale ha la facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti della Federazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Consiglio federale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal presidente federale fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 46.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Federazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio federale dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso alla Giunta confederale ed in ultima distanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al Partito Nazionale Fascista saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

Gli stessi provvedimenti e la stessa procedura, di cui al presente articolo ed ai precedenti, potranno essere applicati nei riguardi dei soci che rivestano la carica di fiduciari o delegati comunali.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e norme transitorie.

Art. 47.

Per quanto riguarda la disciplina dell'Associazione e degli organi responsabili e dei dirigenti, la Federazione è soggetta alle norme dello statuto confederale.

Art. 48.

In caso di revoca di riconoscimento della Federazione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 49.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione o da un terzo dei soci di essa. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione nazionale perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci della Federazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci della Federazione aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dalla Giunta confederale. E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 50.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale ed ai principî generali di diritto.

Art. 51.

Per la prima applicazione del presente statuto, le riunioni delle assemblee di gruppo e dell'assemblea generale per le elezioni delle cariche sociali dovranno essere tenute non oltre il 31 dicembre 1931.

Gli attuali dirigenti delle Federazioni rimarranno in carica con tutti i poteri loro derivanti dallo statuto fino a che non saranno investiti delle rispettive funzioni i nuovi dirigenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1291.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1931, n. 993.

Disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179;
Visto il R. decreto 18 novembre 1929, n. 2247;
Visto il R. decreto 26 aprile 1930, n. 494;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a disciplinare la circolazione degli autoveicoli e dei loro rimorchi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra, per le corporazioni e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 26 aprile 1930, n. 494, è abrogato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1932 è vietata la circolazione di tutti gli autoveicoli e rimorchi di autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

Il contravventore è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179. Sarà inoltre ordinato dal Prefetto il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo o del rimorchio. Il ritiro può essere anche ordinato direttamente dal Circolo ferroviario d'ispezione il quale ne informerà il Prefetto competente trasmettendogli la licenza.

La licenza di circolazione non potrà essere restituita se non in seguito all'accertamento, da parte del Circolo ferroviario d'ispezione, dell'avvenuta sostituzione delle gomme piene con gomme pneumatiche o semipneumatiche.

Art. 3.

Nessun autoveicolo può trainare più di un rimorchio sia per trasporto di cose che per trasporto di persone.

Il contravventore è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI CROLLALANZA — MOSCONI — GAZZERA — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433;
Considerate le particolari condizioni che hanno determinato irregolare il funzionamento della Cattedra ambulante di agricoltura di Terni;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione di detta Cattedra;

Sentito il parere del Comitato per la propaganda agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Terni è sciolto.

L'ing. Carlo Galassi è nominato commissario con l'incarico della gestione straordinaria della suddetta Cattedra, per la durata di sei mesi, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1931 - Anno IX
Registro n. 16 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 288.

(5826)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 265 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Martinolich Ettore;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Martinolich Ettore fu Casimiro e della fu Caterina Maver, nato a Lussinpiccolo il 23 marzo 1897 e residente a Lussinpiccolo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Martinolich in « Martinoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4787)

N. 270 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mattich Vittorio di Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pinguente e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Mattich Vittorio di Antonio e di Maria Zanelli, nato a Pinguente il 3 novembre 1901 e residente a Pinguente n. 79, di condizione dispensiere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mattich in « Mattini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4788)

N. 1369 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » (Blaskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich (Blaskovic) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Giovanna Duscovich, nato a Chersicla (Pisino) il 15 febbraio 1910 e abitante Chersicla (Pisino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Giovanni, nato a Chersicla (Pisino) il 16 dicembre 1914 ed alla sorella Caterina, nata a Chersicla (Pisino) il 27 aprile 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4889)

N. 1321 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baracich » (Baracic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baracich (Baracic) Francesco figlio del fu Francesco e di Caterina Mohorovich, nato a Cecchi (Pisino) il 20 giugno 1908 e abitante a Cecchi (Pisino) n. 333, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baracci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Caterina Mohorovich fu Giovanni e fu Maria Gustin, nata a Cecchi (Pisino) il 3 dicembre 1867; alla sorella Angela nata a Cecchi il 1° aprile 1911, al fratello Giuseppe, nato a Cecchi il 16 agosto 1901, alla cognata Caterina Neffat di Giovanni e di Caterina Crastich, moglie del fratello Giuseppe, nata a Vermo (Pisino) il 26 settembre 1905, ed alla nipote Genoveffa, nata a Pisino il 22 aprile 1927, figlia di Giuseppe Baracich e di Caterina Neffat.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4861)

N. 1379 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratulich Antonio figlio del fu Pietro e di Giovanna Ladavaz, nato a Pisinovecchio l'8 gennaio 1854 e abitante a Pisinovecchio (Marsetti) n. 92, e restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Zulle fu Matteo e fu Caterina Brumnich, nata a Gallignana (Pisino) il 3 maggio 1868, alla figlia Cecilia, nata a Pisinovecchio, il 25 maggio 1909, ed al figlio Pietro della prima moglie defunta Margherita Vellan, nato a Pisinovecchio il 14 giugno 1898, alla nuora Vittoria Ritossa di Giovanni e di Eufemia Russaz, nata a Vermo (Pisino) il 16 ottobre 1906, moglie del figlio Pietro ed alla nipote Daniela, figlia di Pietro Bratulich e di Vittoria Ritossa, nata a Pisinovecchio il 6 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4881)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 167.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 agosto 1931 - Anno IX

Francia	74.92	Oro	368.83
Svizzera	371.89	Belgrado	33.80
Londra	92.87	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.715	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	171.50	Norvegia	5.11
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.545	Svezia	5.113
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.67	Danimarca	5.11
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	73.325
Peso Argentino Oro	12.20	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	5.36	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.115	Consolidato 5 %.	81.575
Dollaro Canadese	19.04	Obblig Venezie 3,50%	79.35

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Sarnano, in provincia di Macerata, con decreto in data 14 agosto 1931 sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 5 gennaio 1929, n. 94

(5828)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ufficio della Proprietà intellettuale.

ELENCO n. 7/1931 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
26 luglio 1930	Soc. An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8151
26 » »	Soc An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8152
26 » »	Soc. An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8153
26 » »	Soc An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8154
26 » »	Soc. An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8155
26 » »	Soc. An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8156
26 » »	Soc An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8157
9 agosto »	Bombrini Parodi-Delfino (Società), a Roma.	Dischetto in celluloide per la chiusura delle cartucce da caccia (modello).	8158
29 luglio »	Ditta: Belko-Radium Präparate Karl August Steinkogler, a Gratz (Austria).	Recipiente per corpi radio-attivi (modello).	8159
29 » »	Società Automobile Club Milano, a Milano.	Cartello indicatore (modello).	8160
29 » »	Binda Pietro, a Besozzo (Varese).	Gettone metallico per buoni premio (modello).	8161
2 agosto »	Zeiss-Ikon A. G., a Dresda (Germania).	Lampada a specchio per illuminazione indiretta, con specchio in cristallo argentato e diffusore di luce a scatola chiusa (modello)	8162
4 » »	Soc An. Davidde Rossi & Figlio, a Torino.	Recipiente in latta per olio alimentare (modello).	8163
4 » »	Emanuel Giovanni, a Torino.	Parasassi per radiatori di veicoli automobili (modello).	8164
11 » »	Cattaneo Lino & Cattaneo Fausto, a Faido (Svizzera).	Carriuola in lamiera stampata per trasporto materiale (modello).	8165
21 » »	Smalzi Pietro, a Londra.	Copertone per ruote di veicoli (modello).	8166
21 » »	Torelli Silvino, a Roccacasale (Aquila).	Squadra con arco graduato per prendere misure per sarti (modello).	8167
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva sull'albero della ruota elicoidale per il comando dello sterzo di autoveicoli (modello).	8168
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastrina di appoggio del piede per pedali (modello).	8169
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo di presa della benzina per l'applicazione dell'iniettore (modello).	8170
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto per ruota elicoidale con albero di comando e guida (modello).	8171
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante longitudinale per il comando dello sterzo (modello).	8172
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto anteriore per le molle posteriori del telaio (modello).	8173

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
13 agosto 1930	Fiat Soc. An., a Torino.	Disco condotto completo per innesto a frizione di autoveicoli (modello).	8174
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Gambo per pedali di autoveicoli (modello).	8175
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto per l'attacco della scatola della guida per autoveicoli (modello).	8176
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Ruota elicoidale con albero di comando della guida di autoveicoli (modello).	8177
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo per filtro completo della benzina modello).	8178
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Braccio per il pedale di distacco della frizione (modello).	8179
13 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Braccio per il pedale di comando dei freni (modello).	8180
18 » »	Manusardi Carlo, a Milano.	Astuccio per sigarette dal quale esse possono estrarsi ad una ad una senza aprirlo (modello).	8181
6 settembre »	Fletcher Ernest William, a Londra.	Guanto (modello)	8182
2 » »	Soc. An Italo Britannica Prodotti Clayton, a Genova.	Collo e tappo di sicurezza per bottiglia ermetica per bevande (modello).	8183
20 agosto »	Piantino Vittorio, a Biella (Vercelli).	Cilindro di pressione perfezionato per ritorcitoi e simili (modello).	8184
20 » »	Catella Tribuzio, a Torino.	Valvola perfezionata per camere d'aria di pneumatico (modello).	8185
21 » »	Soc. An. Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Tappeto scendiletto (modello).	8186
20 » »	Catella Tribuzio, a Torino.	Valvola perfezionata per camera d'aria di pneumatici (modello).	8187
30 » »	Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Tappeto scendiletto (modello).	8188
30 » »	Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Tappeto scendiletto (modello).	8189
30 » »	Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Tappeto scendiletto (modello).	8190
30 » »	Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Tappeto scendiletto (modello).	8191
30 » »	Desinfecta A. G., a Zurigo (Svizzera).	Apparecchio deodorante (modello).	8192
30 » »	Desinfecta A. G., a Zurigo (Svizzera).	Apparecchio deodorante (modello).	8193
1 settembre »	Mazzantini Federico, a Torino.	Involucro di cartone per l'imballaggio delle pesche (modello).	8194
6 » »	Astengo Emanuele, a Torino.	Padella con tubo di scarico per lavature e medicazioni vaginali (modello).	8195
27 agosto »	Soc. An. Italiana Regina Lux, a Milano.	Bruciatore a gas di benzina applicato su un riflettore metallico di forma parabolica da servire come apparecchio di riscaldamento domestico (modello).	8196
27 » »	Soc. An. Italiana Regina Lux, a Milano.	Bruciatore multiplo a gas di benzina, da applicarsi su una stufa a caminetto a radiazione di calore per uso di riscaldamento domestico (modello).	8197
29 » »	Soc. An. Maggioni & C., a Milano.	Utenzile per aprire flaconcini in genere, chiusi con capsula di stagnola (modello).	8198
13 settembre »	Ditta: Cav. Nicola Michelotti fu Giuseppe, a Pescia (Lucca).	Sedile rinforzato per cessi (modello).	8199
13 » »	Ditta: Cav. Nicola Michelotti fu Giuseppe, a Pescia (Lucca).	Sedile rinforzato per cessi (modello).	8200

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
5 settembre 1930	Monterosa Emilio, a Milano.	Lavabo (modello).	8201
4 » »	Mosconi Pietro, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).	Blocco in laterizio per costruzioni armate (modello).	8202
12 » »	Galbarini Antonio, a Milano.	Apparecchio generatore di suoni con polmone di compensazione (modello).	8203
13 » »	Fabbrica Italiana Magneti Marelli Soc. An. a Milano.	Mobile per apparecchi radiofonici (modello).	8204
13 » »	Fabbrica Italiana Magneti Marelli Soc. An., a Milano.	Mobile per apparecchio radiofonografico con portine scorrevoli e coperchio ribaltabile e con spazi laterali per i dischi fonografici (modello).	8205
15 » »	Buscemi Alessandro, a Torino.	Vaso con coperchio (modello).	8206
19 » »	Perego Michele, a Renate (Milano).	Coperta da letto (disegno).	8207
17 » »	Capart Gustave Paul, a La Varenne Saint-Hilaire (Francia).	Scaricatore di sovratensioni con camera di ionizzazione (modello).	8208
18 » »	Danelli Eugenio, a Milano.	Interruttore commutatore per l'inserzione graduale in circuito di motori polifasi con esclusione di valvole all'avviamento (modello).	8209
23 » »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. Dematteis & C., a Rivoli-Vica (Torino)	Pizzo imitazione tombolo di Venezia (disegno).	8210
22 » »	Barbini Mario Devide, Galliano Giulio & Marinari Alfredo, a Livorno.	Gavetta con coperchio e tazza (modello).	8211
10 ottobre »	Ditta: E. Eichler & Lucius, a Linderode, N-L. (Germania).	Porta-abiti (modello).	8212
30 settembre 1930	Palazzo Francesco, a Milano.	Modello realistico di calzatura.	8213
30 » »	« Universal » di Borsa & Ossola, a Milano.	Macchina per caffè espresso (modello).	8214
1 ottobre »	Soc. An. Carlo Borghi, a Milano.	Ingranaggio per biciclette e simili (modello).	8215
15 » »	Cardinell John D, a Montclair, New Jersey (S.U.A.).	Busta per fotografie e cartoline postali (modello).	8216
6 » »	Triumph Cycle Co. Ltd., a Coventry (Gran Bretagna).	Manubrio per motociclette e simili (modello).	8217
8 » »	Dones Giuseppe, a Milano.	Giuocattolo a scopo pubblicitario, in cui sono combinate una giostra ed una roulette (modello).	8218
13 » »	Ditta Simoncini Marco, a Savona.	Pagliericcio a rete metallica, con crociera centrale, saette laterali e squadrettine d'angolo (modello).	8219
15 » »	Soc. Ezbelent Fils, a Parigi.	Guarnizione di tessuto pieghettato, utilizzabile particolarmente come collo e davanti per effetti di vestiario (modello).	8220
16 » »	Drusi Alberto, a Torino.	Stantuffo particolarmente adatto per essere fuso in conchiglia e per essere usato nei motori a combustione interna (modello).	8221
20 » »	Arrigoni Michele, a Legnano (Milano).	Dispositivo per tornire con macchine ad albero rotante anche diverse dal tornio, ad esempio su trapano (modello).	8222
24 » 1930	Ditta: Antonio Locatelli & Figli, a Milano.	Scheda stampigliata (modello).	8223
21 » »	Tondani Carlo, a Milano.	Bottiglia cilindro-prismatica (modello).	8224
13 » »	Scuola Aviazione Caproni, a Vizzola-Ticino (Varese).	Cappellotto da applicarsi al volante dei comandi degli aeroplani (modello).	8225
15 » »	Crespi Riccardo, a Milano.	Dispositivo d'apertura automatica per scatole di crema per calzature e simili (modello).	8226

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
24 ottobre 1930	Ugolini Ugo, a Torino.	Maniglia per porte (modello).	8227
29 » »	Deregibus Ernesto, a Torino.	Dado autobloccante (modello).	8228
27 » »	Società Ceramica del Verbano per la fabbricazione della porcellana, a Laveno (Varese).	Calamaio, in qualsiasi materiale, avente la forma di un globo, con sopra tracciatevi le parti del mondo (modello).	8229
31 » »	Soc. An. Giuseppe Canziani, a Milano.	Scatola di cartone per cravatte, con coperchio a battuta esterna e con finestrella di spia, protetta da schermo infrangibile (modello).	8230

Roma, 9 gennaio 1931 - Anno IX.

Il direttore: A. JANNONI.

(5783)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.